



CITTA' DI CASTROVILLARI

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI AREE PER LA
COSTRUZIONE DI EDICOLE PRIVATE
NEL CIMITERO DI CASTROVILLARI.**

*Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.8 del 23 Marzo 2007
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n.6 del 18 Febbraio 2014*

ART. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quanto disciplinato dal regolamento comunale di polizia mortuaria sulle tipologie delle sepolture, loro caratteristiche dimensionali e tecniche nonché, la concessione delle aree a privati ed enti e la loro manutenzione sono disciplinate dal presente regolamento.

ART. 2 - CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE

1. Il Comune, secondo le procedure di pianificazione del piano cimiteriale, concede per 99 anni, salvo rinnovo, a privati ed enti, residenti in Castrovillari, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture sia a sistema di cappelle private che di tombe di famiglia. Per tale concessione, dovrà essere stipulata per atto pubblico regolare convenzione a cure e spese del concessionario.
2. Le concessioni di aree cimiteriali sono effettuate a favore di uno o più concessionari, purchè appartenenti allo stesso nucleo familiare di origine - compresi i coniugi - a condizione che a ciascun intestatario corrisponda una quota da realizzare, fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione della medesima.
3. La disposizione del comma precedente non è applicabile per le concessioni delle aree cimiteriali da effettuare a favore di enti.
4. Le concessioni di aree in favore sia di privati che di enti, sia per cappelle che per tombe, vengono effettuate in rigoroso ordine numerico crescente a partire dal numero 1 fino all'esaurimento delle stesse, così come riportate nelle planimetrie del piano di lottizzazione del Cimitero.
5. L'ordine numerico crescente dei lotti potrà subire modifica per la concessione di aree in favore di enti e ciò al fine di consentire agli stessi la realizzazione idonea di un organismo edilizio su un'area di forma regolare.

La scelta dei lotti e la definizione geometrica del loro accorpamento avverrà dopo aver acquisito il parere della direzione dei lavori delle opere di ampliamento, da una apposita Commissione, formata dal Direttore generale, dal Dirigente del Settore LL.PP. e Patrimonio e dal responsabile del Patrimonio.

ART. 3 - PROCEDURA PER LA CONCESSIONE

1. Le concessioni di aree avvengono su presentazione di domande, secondo le modalità di cui all'articolo 5 e seguenti dell'allegato avviso pubblico, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. Le assegnazioni delle aree avverranno come prescritto nel richiamato avviso.
3. Nel caso che il numero delle domande dovesse superare quello dei lotti delle aree disponibili, si procederà, a parità di punteggio, con sorteggio pubblico, dandone ampia pubblicità.
4. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto pubblico amministrativo, a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento dei canoni e alle spese contrattuali, la cui consistenza verrà determinata con atto di Giunta.

ART. 4 - OBBLIGO DEL CONCESSIONARIO ALLA MANUTENZIONE

1. Il concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della costruzione. In difetto potranno sospendersi gli ingressi delle salme, salvo quanto disposto al successivo articolo 11.
2. Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, così come disposto dal seguente articolo 9, la manutenzione ordinaria può essere richiesta a persone che abbiano ivi sepolti i familiari o che abbiano il consenso per la loro futura tumulazione, ed autorizzata con apposito atto, che l'amministrazione si riserva di assumere volta per volta.
3. Potranno inoltre essere sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati alla struttura cimiteriale in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.
4. In caso di contitolarità della sepoltura, gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.

ART. 5 - AREE IN CONCESSIONE E CANONI

1. Le superfici dei lotti per i quali l'Amministrazione Comunale ha facoltà di dare in concessione hanno le dimensioni mt. 4,50 x mt. 4,75 pari a mq. 21,375. La edificabilità di tali lotti, relativamente all'ingombro del manufatto dovrà avvenire secondo gli standard previsti nel progetto.
2. Il Canone è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila/00), da corrispondersi con le seguenti modalità:
 - il 25% del costo totale dell'area all'atto della presentazione della richiesta di assegnazione;
 - il 25% entro mesi uno dalla delibera di G.C. di assegnazione del lotto;
 - il rimanente 50% entro mesi 12 dalla delibera di assegnazione e comunque prima del rilascio del permesso di costruire;
 - entro tale termine dovrà stipularsi per atto pubblico la prevista convenzione regolante i rapporti tra il Comune concedente ed il concessionario;

ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI DI COSTRUZIONE

1. Le costruzioni ed i materiali sono soggetti alla normativa prevista nel piano cimiteriale e negli atti allegati e richiamati, fatti salvi ulteriori e specifici obblighi incombenti ai concessionari e previsti negli articoli che seguono.
2. I concessionari sono tenuti ai seguenti adempimenti:
 - a) presentazione, entro un anno dalla data di stipulazione dell'atto, del progetto esecutivo delle opere da realizzare;
 - b) Per quanto riguarda i termini per la realizzazione delle opere, si richiamano i termini già fissati nell'art. 48 del regolamento di Polizia Cimiteriale approvato con delibera di C.C. n. 129 del 17.12.1999;
 - c) utilizzo della struttura solo dopo aver ottenuto il certificato di agibilità rilasciata dal Comune di Castrovillari su apposita istanza completa dei seguenti allegati:
 - dichiarazione del direttore dei lavori di aver ultimato le opere nel rispetto della concessione edilizia e delle eventuali prescrizioni della AUSL;
 - attestazione di avvenuto deposito del collaudo statico presso l'Ente preposto nel caso di strutture in cemento armato ovvero certificato di collaudo statico a firma

del direttore dei lavori nei casi in cui la normativa vigente non preveda l'assoggettamento dell'opera alle norme in materia di c.a.;

- risarcimento di eventuali danni arrecati al pubblico patrimonio cimiteriale connessi all'esecuzione delle opere di cui alla concessione edilizia ed accertate dall'amministrazione comunale;
3. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e di morte della persona a cui la salma o i resti mortali si riferiscono. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacertà del luogo.
 4. Durante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle diverse tipologie di sepoltura, è fatto obbligo, per tutti i concessionari, sospendere i lavori medesimi nei mesi di ottobre e novembre in occasione della commemorazione dei defunti. Tale periodo di sospensione non sarà computato ai fini della durata della concessione edilizia. I relativi cantieri dovranno essere curati dal punto di vista della pulizia e della sicurezza, in modo da non compromettere l'incolumità dei visitatori ed il decoro del luogo.
 5. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, e su giustificazione richiesta dai concessionari, una proroga massima di sei mesi.

ART. 7 - AMMISSIONE NELLA SEPOLTURA

1. Fatti salvi gli atti fra privati già recepiti dall'amministrazione comunale, nelle sepolture private il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti relativi in linea retta ed i loro coniugi, i discendenti del concessionario con i rispettivi coniugi.
2. Il concessionario o i concessionari, nel caso in cui si sia proceduto, mediante atto notarile, depositato presso il comune, alla suddivisione dell'intera sepoltura in quanto di pertinenza, potranno disporre l'ammissione nella sepoltura di salme, resti o ceneri di:
 - a) parenti fino al quarto grado;
 - b) affini entro il terzo grado;
 - c) altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del concessionario richiedente;
3. Nel caso di sepoltura indivisa si potrà ugualmente disporre l'ammissione di salme, resti o ceneri, di cui al comma precedente, a condizione che tutti i concessionari concordino.

ART. 8 - SUBENTRI NELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE

(modificato con delibera consiliare n.6 del 18/02/2014)

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non riveste la qualità di erede legittimo.
2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali, entro un anno, sono tenuti a denunciare questa loro qualità. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.
3. Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purchè i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote, o cedano la quota disponibile a parenti o affini entro il quarto grado del concessionario. In assenza di parenti o affini è consentita la cessione a terzi previa dichiarazione di gradimento degli altri concessionari. In tale ipotesi le operazioni di cessione avverranno esclusivamente con l'intervento del

Responsabile dell'Ufficio Patrimonio comunale. In ogni caso il prezzo non può essere superiore a quello di acquisto.

4. Ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 285/90 non ha validità nei confronti della Civica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione, ad eccezione di quanto previsto dall'art.7, comma 2° lett. d del presente regolamento.

ART. 9 - RINUNCIA DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

1. E' facoltà del concessionario, che non ha ancora iniziato le opere, rinunciare alla concessione. Così come può rinunciare il concessionario, che ha iniziato le opere e dichiara di non portarle a termini.
2. Il canone della concessione ivi corrisposta verrà rimborsata, fatto salvo per il solo acconto.
3. In ogni caso le opere esistenti passano immediatamente in disponibilità dell'amministrazione, la concessione viene revocata, con apposito atto, a spese del rinunciante.

ART. 10 - DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. La decadenza della concessione, oltre che per rinuncia del titolare, viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) per inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento;
 - b) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
 - c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - d) quando venga accertato che siano state tumulate salme di persone diverse da quelle consentite e previste dall'art.7 del presente regolamento;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente regolamento o dal regolamento di polizia mortuaria;
2. La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) ed e) di cui al comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità previa pubblicazione della diffida all'albo comunale ed alla porta di ingresso del cimitero per la durata di novanta giorni consecutivi.
3. Trascorsi senza esito tre mesi dalla diffida, di cui al comma 2, sarà dichiarata la decadenza con determinazione del Dirigente, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.
4. Nel caso previsto al punto a) di cui al primo comma i termini indicati nei commi precedenti sono abbreviati a trenta giorni.

ART. 11 - PROCEDURE SUCCESSIVE ALL'ATTO DI DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalità dell'articolo precedente, si provvederà alla traslazione delle salme o resti o ceneri eventualmente sepolti, rispettivamente in campo ad inumazione o in ossario comune.
2. Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale che ha facoltà di procedere alla loro riassegnazione secondo le modalità fissate dal presente regolamento oppure provvedere alla loro demolizione o al loro restauro.

ART. 12 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e sostituisce ed abroga le eventuali precedenti disposizioni concernenti la disciplina delle concessioni di aree cimiteriali.
2. Copia del presente regolamento verrà rimessa dal Segretario Generale ai Dirigenti e responsabili di servizi concernenti le materie di trattazione per ulteriori provvedimenti di competenza.
3. In fase di prima applicazione del presente regolamento, le domande precedentemente presentate non saranno prese in considerazione.